

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	PRO 001
--	----------------

**Amministrazione Comunale di
PONT CANAVESE**

Documento pubblico

Rev.	Data	Causale	Redazione	Approvazione
1	30/01/2025	Emissione di procedura per segnalazioni illeciti (WHISTLEBLOWING)	Responsabile Protezione dei dati	Comitato sulla sicurezza dei dati

INDICE

1	SCOPO	3
2	RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEL COMUNE	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	3
4	DEFINIZIONI	3
5	COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO	5
6	CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	5
7	GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	6
8	CARATTERISTICA DELLE SEGNALAZIONI	6
8.1	CASI PARTICOLARI	7
9	CANALI DI SEGNALAZIONE	8
9.1	CANALI INTERNI	8
9.2	CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA	10
10	PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E SEGNALATI	11
11	SANZIONI	12

1 SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali di seguito indicati, nonché definire le tutele e le misure di protezione poste a tutela dei Segnalanti.

Il canale di segnalazione interna descritto nella Procedura è in conformità a quanto richiesto dal D. Lgs. 24/2023.

2 RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEL COMUNE

I Responsabili per il trattamento dei dati (ciascuno per il suo settore di competenza) hanno la responsabilità della corretta applicazione della presente procedura. In particolare per la presente Procedura i responsabili sono il Responsabile del settore Amministrativo e Finanziario per la gestione della Piattaforma ed il Segretario Generale quale gestore delle segnalazioni.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. whistleblowing).

La presente Procedura è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, alle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne." predisposte da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

4 DEFINIZIONI

Ai fini della corretta comprensione della Procedura di gestione delle segnalazioni è necessario definire il significato attribuito a termini qui utilizzati:

- **Segnalazione:** comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto "informazioni sulle violazioni" effettuata tramite canali di segnalazione interni o esterni.
- **Segnalazione Whistleblowing:** si tratta di segnalazione di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione Ordinaria:** segnalazione che non rientra nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing per l'ambito oggettivo o soggettivo, cioè le segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli specificati al par. 5 o pervenute da soggetti diversi da

quelli indicati al par. 6 della Procedura o che presentino uno dei requisiti di esclusione previsti dal D. Lgs. 24/2023 o per le quali il Segnalante non abbia dichiarato la propria identità o non abbia dichiarato di voler beneficiare della riservatezza della sua identità e di avvalersi delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dal Comune di Pont Canavese.

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023.

- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- **Segnalante o Whistleblower:** la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della Segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di Segnalazione.

- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- **Gestore della segnalazione o Gestore:** la persona o l'ufficio interno autonomo ovvero il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.

- **Piattaforma:** Piattaforma web, che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e alla non accessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione, accessibile al seguente link: <https://comunepontcanavese.whistleblowing.it/#/>

- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

5 COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all'istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Tali Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con il Comune di Pont Canavese.

Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denuncia la commissione di atti ritorsivi presuntivamente subito in conseguenza della segnalazione del fatto illecito vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.

Le Segnalazioni Ordinarie sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing.

Anche le Segnalazioni Ordinarie verranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia dal Comune e della presente Procedura.

6 CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

7 GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La ricezione e gestione delle Segnalazioni sono affidate ad un soggetto interno alla società, competente nella gestione dei canali e delle Segnalazioni (di seguito, "Gestore").

Tale soggetto è stato individuato nel Segretario Generale del Comune di Pont Canavese.

8 CARATTERISTICA DELLE SEGNALAZIONI

La Segnalazione deve essere circostanziata e deve contenere – ove possibile - i seguenti elementi:

- l'indicazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni; in caso di mancata indicazione la segnalazione verrà trattata come ordinaria;
- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda ovvero la società o l'ente presso cui si svolge la propria attività lavorativa, nonché il consenso - o meno – a rivelare l'identità dello stesso a soggetti diversi dal gestore della segnalazione e/o all'ufficio del personale competente nella gestione del procedimento disciplinare;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della Segnalazione;
- l'allegazione, ove possibile, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Le Segnalazioni non possono riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

8.1 CASI PARTICOLARI

8.1.1 SEGNALAZIONI ANONIME

Le Segnalazioni anonime, ossia quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante, vengono prese in considerazione dal Gestore, a condizione che siano circostanziate e precise e che consentano di raccogliere riscontri oggettivi attraverso lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore.

Tali Segnalazioni saranno considerate come Segnalazioni Ordinarie e non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni Whistleblowing, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione.

Si incoraggia, in ogni caso, il ricorso a Segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

8.1.2 SEGNALAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione Whistleblowing sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo, e comunque entro 7 (sette) giorni;
- successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi;
- in caso di Segnalazione di ritorsioni, contattare ANAC – tramite i canali e con le modalità previste da tale ente sul proprio sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta.

9 CANALI DI SEGNALAZIONE

9.1 CANALI INTERNI

Il Comune di Pont Canavese, al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato al precedente paragrafo 1, ha istituito un canale di segnalazione interna utilizzabile dai destinatari.

Il Comune di Pont Canavese ha attivato un canale informatico accessibile da qualsiasi browser (anche da dispositivi mobili) che consente di inviare segnalazioni per iscritto ed è disponibile al seguente link:

<https://comunepontcanavese.whistleblowing.it/#/>

oppure al link: <https://www.comune.pontcanavese.to.it/it-it/whistleblowing>

a quest'ultimo link si trovano anche l'informativa e la presente procedura.

La piattaforma di Segnalazione, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 GDPR, risiede su server – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti e l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione.

La piattaforma suddetta inoltrerà automaticamente l'invio della Segnalazione al Gestore della Piattaforma che informerà il Gestore delle Segnalazioni, unico soggetto titolato a decidere sulle Segnalazioni.

In caso di utilizzo della piattaforma, il segnalante dovrà rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore di approfondire l'oggetto della stessa oltre che, se correttamente compilate, di rispettare i requisiti richiesti dalla legge per le Segnalazioni whistleblowing.

La piattaforma consente anche di effettuare l'upload della documentazione che il segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria segnalazione.

Lo strumento consente, inoltre, l'interazione mediante messaggistica interna alla piattaforma, tra il segnalante e il Gestore della Piattaforma e della Segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o integrare/rettificare le informazioni precedentemente rese.

La Piattaforma consente, altresì, al segnalante di essere sempre aggiornato sullo stato della segnalazione trasmessa e di ottenerne il Riscontro.

Al termine della procedura di segnalazione la Piattaforma, infatti, fornirà al segnalante un codice di 16 cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria Segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria Segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- avere un contatto diretto con il Gestore avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;
- ottenere il Riscontro dal Gestore.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura.

La disponibilità del codice è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria segnalazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento, per fornire informazioni ulteriori rispetto a quanto già segnalato e prendere conoscenza del Riscontro. In mancanza dello stesso, tali operazioni non saranno disponibili.

In tali casi, per motivi di riservatezza a tutela del Segnalante, il codice correlato a ciascuna segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si è avuta conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è comunque possibile aprire una nuova segnalazione.

In aggiunta al canale sopra descritto e al di fuori del perimetro applicativo del D. Lgs. 24/2023, Il Segretario Generale del Comune di Pont Canavese può essere contattato in maniera differente (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica).

Si precisa tuttavia che lo strumento che fornisce la maggiore sicurezza è la piattaforma descritta precedentemente.

9.1.1 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione della Segnalazione segue le tempistiche e modalità sottoindicate:

1. entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore invierà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando il canale della segnalazione. Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica), la ricezione della segnalazione è contestuale all'inserimento della Segnalazione in Piattaforma e in tale occasione verrà rilasciato al Segnalante il Codice personale associato alla Segnalazione Whistleblowing.
2. il Gestore avvia la fase di istruttoria e classifica la segnalazione come "Whistleblowing" o "Ordinaria". Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, laddove vi sia altra funzione aziendale competente, il Gestore provvede contestualmente all'inoltro della stessa, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Diversamente, procederà alla gestione della stessa come da Procedura;
3. entro 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un Riscontro al segnalante.

Il Gestore dà diligente seguito alla segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito. Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante o al contenuto della Segnalazione;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante,

nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. (fino a quando l'imputato o l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

- l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la Segnalazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9.1.2 ARCHIVIAZIONE: CHIUSURA SEGNALAZIONE

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica di alcune procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

9.1.3 ARCHIVIAZIONE: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura del processo di gestione nella Piattaforma.

I supporti originali delle Segnalazioni pervenute sono conservati dal Gestore attraverso il caricamento sulla Piattaforma sull'apposita sezione competente.

9.2 CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anchese segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC anticorruzione: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

10 PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E SEGNALATI

La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell'identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza ai dati che formano oggetto della segnalazione. Mediante tale istituto il Comune di Pont Canavese, in funzione anticorruzione, intende fornire uno strumento operativo di presidio dell'etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

11 SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.